



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste*

*Alto Segretari Comunali e Provinciali  
Friuli Venezia Giulia*

Trieste, data del protocollo

Al Sindaco del Comune di  
SAN VITO DI FAGAGNA

Al Vicesegretario  
dott.ssa Tania PAGNUCCO

p.c. Al Sindaco del Comune di  
COSEANO

OGGETTO: *Preso d'atto del conferimento dell'incarico di reggenza al vicesegretario della segreteria del Comune di San Vito di Fagagna.*

## **Il Prefetto di Trieste**

PREMESSO che:

- la segreteria del Comune di San Vito di Fagagna, sede sino a 3.000 abitanti, ex cl. IV (abitanti n. 1.668, dato Istat all'1.1.2024), è sede vacante dall'1.7.2018;
- con avviso n. 9 del 31.1.2025 scaduto il 10.2.2025 la segreteria è stata pubblicizzata;
- vicesegretario è la dott.ssa Tania PAGNUCCO, giusti D.P. di presa d'atto prot. n. 28043/2024, prot. n. 36487/2024 e prot. n. 40054/2024;

ATTESO che:

- dalla documentazione agli atti risulta che la dott.ssa Tania Pagnucco, dipendente del Comune di Coseano, in possesso dei requisiti per essere nominata vicesegretario, è stata autorizzata all'utilizzo a tempo determinato e parziale ex art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 presso il Comune di San Vito di Fagagna dall'1.1.2025 al 30.6.2025;
- con decreto sindacale del Comune di San Vito di Fagagna n. 19/2024 la dott.ssa Tania Pagnucco è stata nominata vicesegretario sino al 30.6.2025;

VISTO ora il decreto del sindaco del Comune di San Vito di Fagagna, n. 4 del 26.3.2025, con cui la dott.ssa Tania Pagnucco viene incaricata dello svolgimento delle funzioni vicarie a titolo di reggenza dal 01.04.2025 al 31.05.2025;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 556 del 29.1.2025, richiamata nel suo contenuto dal decreto sopra citato, il sindaco ha specificato che: *"(...) è in fase di valutazione la soluzione di convenzionamento con altri Comuni contermini per l'impossibilità di questo Ente di sostenere da solo la spesa per l'assunzione di un segretario titolare"*;

RICHIAMATA la Circolare della Prefettura di Trieste, prot. n. 76930 del 30.12.2024, avente ad oggetto: *"Procedura di nomina del Segretario comunale. Obbligo di nomina del titolare"*, con cui oltre ad invitare i sindaci dei Comuni vacanti a dar corso alle procedure per la nomina di un segretario titolare, si è precisato che l'eventuale presa d'atto della reggenza dei vicesegretari verrà rilasciata per periodi limitati valutati di volta in volta;

VISTI gli articoli 97 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste*

*Albo Segretari Comunali e Provinciali  
Friuli Venezia Giulia*

VISTI gli articoli 13, comma 1 e 19, comma 2 del D.P.R. n. 465/1997;

VISTO l'art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001;

RICHIAMATA la lettera i), punto 4 della delibera n. 150 del 15.7.1999 del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTE, altresì, le ulteriori disposizioni che disciplinano il conferimento di incarichi ai vicesegretari di cui alle deliberazioni dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo Segretari, in particolare, il punto 1, lett. d) della n. 4/3 del 16.3.1998 del Consiglio d'Amministrazione Nazionale e la n. 14 del 21.1.2008 del Consiglio d'Amministrazione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno, Albo Segretari, prot. n. 4545 del 9.4.2020;

VISTE la nota dell'Assessore Regionale alle Autonomie locali, prot. n. 595-SP/17-H del 6.6.2017 e la nota del Direttore Centrale delle Autonomie Locali, prot. n. 13465/2020;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13, della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 24/2009 e s.m.i., ai sensi del quale, presso le segreterie fino a 10.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e di assenza di segretari in posizione di disponibilità, è possibile sopperire alla carenza di iscritti alla sezione regionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, mediante il conferimento della reggenza al vicesegretario, per un tempo comunque non eccedente la scadenza del mandato amministrativo del sindaco;

CONSIDERATA l'iscrizione all'Albo dei nuovi segretari di fascia C, con possibilità di utilizzo della procedura peculiare introdotta dall'art. 12-bis, comma 1 lett. b), c) e d) del D.L. n. 4/2022 come convertito dalla L. n. 25/2022 e successive modifiche;

RITENUTO di continuare a dare applicazione alla normativa regionale sui vicesegretari, ma di limitare per i Comuni sino a 5.000 abitanti la presa d'atto degli incarichi di reggenza richiesti a trenta giorni, al fine di valutare di volta in volta la situazione dell'Albo, invitando contestualmente gli enti a dar corso alle procedure per l'attuazione dell'obbligo di nomina del segretario titolare secondo le previsioni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e della deliberazione dell'Agenzia n. 150/1999;

VISTO l'articolo 7, commi dal 31-ter al 31-septies, del decreto-legge n. 78 del 31.5.2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30.7.2010, con il quale è stata prevista la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge n. 174 del 10.10.2012, convertito nella legge n. 213 del 7.12.2012, che detta disposizioni per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;

VISTO l'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il quale dispone che il comune e la provincia abbiano un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, cui è succeduto, in forza della normativa sopra richiamata il Ministero dell'Interno e l'art. 15, comma 3 del D.P.R. n. 465 del 1997;



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste*  
*Alle Segretari Comunali e Provinciali*  
*Friuli Venezia Giulia*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 23.5.2012 che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni Capoluoghi di Regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia;

**DECRETA**

di prendere atto, ferme restando le premesse, dello svolgimento delle funzioni vicarie a titolo di reggenza da parte della dott.ssa Tania PAGNUCCO presso la segreteria del Comune di San Vito di Fagagna dal 1° aprile 2025 al 30 aprile 2025.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è impugnabile davanti al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla ricezione.

p. Il Prefetto  
il Viceprefetto Vicario  
(Milan)